

# COMUNE DI VIADANA

## REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI  
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI  
COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE**

Adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 30 del 23-01-2007 e modificato con delibera della Giunta comunale n. 116 del 29-05-2008, n. 113 dell'8.6.2009 e n.81 del 21.6.2010.

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE/PROFESSIONALE**

\*\*\*\*\*

## **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e dell'art. 3, comma 54-57 della Legge n. 244/2007, le procedure comparative adottate dal Comune di Viadana per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché in forma di collaborazione occasionale/professionale, nel rispetto degli indirizzi emanati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 11.03.2008.

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di una questione nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione,
- c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche;
- d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

Sono esclusi dalla presente regolamentazione.

- a) gli incarichi disciplinati da una specifica normativa di settore, quali a titolo esemplificativo gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina di componenti delle commissioni di concorso;
- b) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente nonché gli incarichi per attività notarili;
- c) gli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

## **Articolo 2 (Competenza per il conferimento degli incarichi e limite di spesa)**

Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai dirigenti responsabili delle singole strutture che intendono avvalersene, in relazione alle attività e obiettivi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione e nell'ambito delle risorse ivi assegnate, entro il limite massimo della spesa annua fissato nel competente bilancio di previsione.

## **Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)**

1. L'Amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora

non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili per indifferibilità di altri impegni di lavoro o per altra situazione eccezionale congruamente motivata.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati nel piano dettagliato degli obiettivi, fatta salva comunque la facoltà della giunta comunale di formulare nel corso dell'anno indirizzi specifici per l'attivazione di nuove collaborazioni.

Nel caso la prestazione non rientri nello svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge, l'incarico può essere affidato solo se previsto in un programma approvato dal Consiglio comunale.

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione da effettuare mediante richiesta del dirigente competente ai responsabili di area della sussistenza nell'ambito dei relativi organici della professionalità necessaria e, in caso positivo, della possibilità di assegnazione provvisoria per tutto il tempo necessario;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate. A tal fine gli incarichi possono essere conferiti esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea secondo l'ordinamento antecedente all'emanazione del D.M. 509/99, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) o che abbiano maturato, in caso di possesso del mero diploma di laurea triennale, di una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

L'affidamento di incarichi di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa può avvenire in assenza di specializzazione universitaria solo quando la prestazione richieda la professionalità di un soggetto obbligatoriamente iscritto ad un ordine o albo professionale o in ogni caso definita per particolari categorie di professionisti da specifiche disposizioni di legge nonché in caso di stipulazione di contratti con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

#### **Articolo 4 (Selezione dei collaboratori)**

1. Il Dirigente del servizio interessato seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 sulla base di idoneo *curriculum* e successivo eventuale colloquio.

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, in relazione alla tipologia, all'oggetto e al valore economico dell'incarico:

- titoli posseduti ed esperienze di lavoro, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare;
- caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione oggetto dell'incarico;
- riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di norma per almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:

a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Amministrazione richiede lo sviluppo o lo svolgimento;

b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;

- c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
  - d) il valore economico di riferimento della prestazione valutato in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e delle utilità che l'ente ne ricava.
4. Per il conferimento di incarichi di cui all'art. 1 del presente regolamento i singoli dirigenti valutano, in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di procedure comparative nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.
5. L'individuazione del collaboratore avviene con determinazione del dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui al comma 1.
6. L'Ufficio Personale svolge funzioni di supporto necessarie all'espletamento della procedura di selezione.

## **Articolo 5 (Valutazione delle domande di partecipazione)**

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal Dirigente della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione, elaborando a tal fine per ciascuno di essi un giudizio sintetico, avvalendosi, ove ritenuto opportuno anche di commissioni appositamente costituite.
2. Successivamente, il dirigente, secondo le proprie valutazioni al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, può procedere all'espletamento di un colloquio nei confronti di almeno tre candidati che presentino professionalità meglio rispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, al termine del quale viene individuato il soggetto da incaricare.
- Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile possa prevedere l'espletamento di esami, di prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte inerenti al contenuto e alle finalità della collaborazione.
3. In caso di rinuncia di quest'ultimo o di risoluzione del contratto è in facoltà del Comune offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso nell'ambito di quelli partecipanti alla selezione.
4. L'affidamento diretto è consentito nei seguenti casi:
- a) quando la procedura comparativa è andata deserta, anche per mancanza di candidati idonei;
  - b) quando si tratta della prosecuzione di un incarico precedentemente affidato, qualora la natura della prestazione, i risultati ottenuti e la necessità di implementazione di nuove fasi di progetto, siano tali da rendere inopportuno il conferimento ad una diversa professionalità;
  - c) quando ricorre una situazione di comprovata urgenza determinata dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
  - d) quando si tratta di attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica o competenze specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni o alle sue competenze specialistiche in materia, per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti.

## **Articolo 6 (Disciplinare di incarico)**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico.
2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

## **Art. 7 (Pubblicità)**

1. Il Dirigente competente cura:
- a) la pubblicazione sul sito internet del comune del provvedimento completo del nominativo dell'incaricato, della ragione dell'incarico e del compenso stabilito. Per quanto riguarda i contratti di consulenza l'efficacia degli stessi decorre dalla data di pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 3, comma 18 della legge n. 244/2007;
  - b) le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare.

**Art. 7 bis**  
**(Verifica dell'esecuzione dell'incarico)**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste ne contratto, l'incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
- 3- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

**Articolo 7 ter**  
**(Proroga e rinnovo del contratto)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, strettamente collegate alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

**Articolo 7 quater**  
**(Società in house)**

1. Le società in house devono osservare le norme contenute nel presente regolamento.
2. I provvedimenti di incarico dovranno essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

**Articolo 8**  
**(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2239 del codice civile.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.